

C. I. S. L.  
LIBERTERRA  
Federazione Provinciale Mezzadri  
MODENA

# Capitolato Provinciale di Mezzadria



STABILIMENTO POLIGRAFICO ARTIOLI - MODENA - Viale Tassoni, 6

N. ....

Anno 19.....

## LIBRETTO

Rilasciato al Sig. ....

..... abitante a .....

(Frazione, Villa, Via,) ..... N. ....

mezzadro del podere denominato .....

di biolche modenesi N. ....

Concedente Sig. ....

..... abitante a .....

(Frazione, Villa, Via) ..... N. ....

**PATTO GENERALE**  
**PER LA CONDUZIONE A MEZZADRIA DEI FONDI RUSTICI**  
**DELLA PROVINCIA DI MODENA**

(Pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Modena del 30 Marzo 1934 N. 78)

L'anno 1934 addì 12 del mese di Febbraio tra la Federazione Provinciale degli Agricoltori di Modena, rappresentata dal suo Commissario Gr. Uff. On. Dott. Salesio Schiavi,

e l'Unione Provinciale dei Sindacati dell'Agricoltura di Modena, rappresentata dal suo Segretario Generale Cav. Ampellio Pattini;

risultando le parti espressamente autorizzate dalle rispettive Confederazioni Nazionali, è stato disposto il presente

Patto generale per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici per la Provincia di Modena

TITOLO I.

**Definizione e natura del rapporto di mezzadria**

ART. 1.

La mezzadria, quale forma di conduzione dei fondi rustici, è definita e regolata, nelle sue linee generali e caratteristiche, dalle norme contenute nel presente capitolato e, per quanto non vi è espresso, dal Codice Civile, dalle norme generali per la disciplina del rapporto di mezzadria approvate dalla Corporazione Nazionale dell'Agricoltura nelle sedute del 13-14 maggio 1933, e dalle consuetudini locali.

ART. 2.

Il rapporto di mezzadria si determina fra i singoli mediante la « *scritta colonica* » ed è uno speciale contratto di carattere associativo basato sulla reciproca fiducia.

Tale rapporto consiste: per parte del concedente: nell'apporto del godimento del fondo (terreno, caseggiati, piantagioni), dell'opera direttiva di metà del capitale bestiame e delle scorte dotali; per parte della famiglia mezzadrile: di tutto il lavoro necessario per la ordinaria conduzione del fondo, di metà del capitale bestiame e di tutti gli attrezzi occorrenti per la coltivazione del fondo.

## TITOLO II.

**Delle parti contraenti**

## ART. 3.

Le parti contraenti sono il « concedente » e il « mezzadro » o « colono ».

Per « concedente » s'intende il proprietario, l'affittuario, l'enfiteuta o l'usufruttuario che, in persona propria od a mezzo del suo rappresentante notorio o procuratore, dà il fondo a mezzadria.

Per « mezzadro » s'intende il capo (reggitore) di una intera convivenza famigliare da lui dipendente. Esso la rappresenta come esclusivo diretto contraente e come unico tacito ed irrevocabile mandatario generale, sia in giudizio che fuori, per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti con il concedente ed i suoi rappresentanti.

L'unità famigliare mezzadrile si compone del capo (reggitore), del coniuge, degli ascendenti, discendenti, collaterali, affini e di tutti coloro che coabitano nella casa come addetti stabilmente al lavoro del podere e *dovranno essere elencati nella scritta colonica.*

Qualunque modificazione volontaria della famiglia mezzadrile in aumento o in diminuzione, purchè non dipendente da matrimonio, nonchè qualunque sostituzione di persona deve effettuarsi con il consenso del concedente ed in relazione alle necessità del podere.

La diminuzione di qualche membro della famiglia non dà luogo a risoluzione del contratto, ma obbliga il mezzadro a provvedere a proprie spese alla reintegrazione della mano d'opera deficiente in ragione delle necessità del fondo.

## ART. 4.

Il concedente stipula il contratto e tratta ogni affare della colonia con il suo reggitore.

Gli accordi e gli impegni reciproci fra il concedente e il mezzadro e le obbligazioni comunque derivanti dall'esercizio dell'azienda mezzadrile vincolano solidalmente la intera convivenza familiare colonica nei confronti del primo.

Nell'assunzione sarà data la preferenza alla famiglia colonica il cui capo sia iscritto al Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri.

## TITOLO III.

**Durata e termine del contratto individuale di mezzadria**

## ART. 5.

Il contratto di mezzadria ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovato di anno in anno: ha inizio col primo novembre e cessa col 31 ottobre,

La parte che non intende rinnovarlo deve notificare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o nei modi di legge, la disdetta all'altra parte entro il 31 marzo di ogni anno.

#### ART. 6.

Quando la disdetta, da qualunque delle due parti data, risulti dovuta allo scopo di sottrarsi agli obblighi contrattuali o per motivi contrastanti con i principî fondamentali di collaborazione perseguiti dal Sindacalismo, la parte che si ritiene colpita potrà far ricorso, entro un mese dalla avvenuta comunicazione della disdetta, alla Associazione Sindacale che la rappresenta; le due Associazioni sindacali interessate, caso per caso, prenderanno i provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità della mancanza e nei confronti della parte che la mancanza ha commesso.

#### ART. 7.

Nell'ultimo anno di mezzadria il colono deve osservare rigorosamente tutte le pratiche e regole seguite negli anni precedenti e più specialmente quelle che per omissione, trascuranza o cattiva esecuzione potessero indurre in una errata valutazione delle scorte od in una diminuzione di rendita procurata a danno del successivo esercizio.

I rapporti delle parti fra di loro e coi subentranti dovranno essere sempre improntati a quei sentimenti civili di ospitalità e di aiuto reciproco che sono atti a ridurre al minimo i danni sempre inevitabili del trasloco. E così sarà assegnato, se possibile, al nuovo colono un locale per abitazione e gli sarà permesso, dietro corrisposta di equo compenso, l'uso del bestiame del fondo per l'esecuzione delle semine.

#### ART. 8.

Il contratto può risolversi, anche prima del termine legale, per gravi inadempienze contrattuali o per fatti tali che siano incompatibili con la continuazione dei rapporti fra le parti: in merito, su denuncia della parte interessata, si pronunceranno caso per caso le due Associazioni Sindacali, rimanendo tuttavia impregiudicata ogni eventuale azione civile o penale.

#### ART. 9.

Il contratto di mezzadria, stipulato da chi ha il godimento del fondo, non si risolve per la cessazione del godimento medesimo per parte del concedente, ma continua fino alla scadenza dell'anno agrario nei confronti del successore ed anche oltre quando questi, nei termini o nei modi di cui all'art. 5, non abbia disdetto il contratto.

## TITOLO IV.

**Direzione dell'azienda mezzadrile**

## ART. 10.

La direzione dell'azienda mezzadrile spetta al concedente, il quale può esercitarla personalmente od a mezzo di suoi incaricati, sempre però uniformandosi alle norme della buona tecnica agraria ed in piena armonia con i doveri che lo Stato impone ai produttori.

Compete pertanto al concedente di stabilire le coltivazioni da effettuarsi nel podere e la loro distribuzione su di esso (rotazioni), nonchè di indicare le pratiche culturali che il mezzadro dovrà eseguire e le norme per l'allevamento del bestiame e per ogni altra attività produttiva che si attui nel podere. Nella sua qualità di amministratore della colonia ha l'obbligo di registrare, di volta in volta e nello stesso libretto che resta nelle mani del colono, tutte le partite di debito e credito con la indicazione di tempo e di causa. Egli ha altresì facoltà, sentito il parere del mezzadro, di stipulare contratti e convenzioni di comune interesse e specificatamente i contratti di coltivazione per le colture industriali e di curarne la esecuzione.

Egli ha altresì la facoltà di provvedere, d'accordo col mezzadro, alla vendita di quelle derrate che, non entrando in larga misura nei consumi della famiglia mezzadrile, normalmente, anzichè essere divise, vengono vendute in comune.

Conseguentemente a tale facoltà egli dovrà di volta in volta provvedere all'accreditamento nel conto colonico delle quote spettanti al mezzadro in rapporto a tali contratti, convenzioni e vendite, ed, in ogni caso, in tutte le operazioni aventi carattere finanziario e riflettenti l'azienda mezzadrile, dovrà regolarsi da buon padre di famiglia.

Al mezzadro spetta di organizzare e dirigere, secondo le direttive del concedente, le forze lavorative della famiglia mezzadrile, ai fini del maggior rendimento di essa e nell'interesse della maggiore e migliore produzione del fondo.

## TITOLO V.

**Libretto colonico e consegne**

## ART. 11.

E' obbligatorio il libretto colonico.

Di tale libretto dovranno tenersi due esemplari, uno per ciascuno dei contraenti.

All'inizio del rapporto di mezzadria sui libretti verrà stesa e sottoscritta la scritta colonica, nella quale saranno elencati i membri della famiglia mezzadrile vincolati dal contratto.

Inoltre sul libretto dovrà riportarsi il verbale di consegna che ha per oggetto:

- a) il podere, la casa mezzadrile ed ogni fabbricato accessorio;
- b) le piante, elencate per quantità, qualità e specie, esistenti nel fondo;
- c) le scorte vive e morte;
- d) i medicai e trifogliai;
- e) le arature, lo stallatico, ecc.;
- f) quant'altro riguarda la consistenza dell'immobile e ogni altra cosa di cui sia stata fatta stima e vuolsi farne consegna.

Sul libretto dovranno inoltre farsi constare i particolari accordi sulle condizioni per le quali il capitolato collettivo lascia facoltà di decisione alle parti interessate.

Il mezzadro è tenuto alla conservazione del suo libretto colonico ed a presentarlo periodicamente al concedente per le annotazioni delle operazioni compiute.

#### ART. 12.

Ferma la facoltà delle parti di tenere una particolare amministrazione, il libretto colonico, di cui al presente capitolato, dovrà essere nell'unica edizione concordata fra le due Associazioni contraenti. Il libretto dovrà essere distribuito agli agricoltori a cura della *Federazione Provinciale degli Agricoltori* ed ai mezzadri a cura dell'*Unione Provinciale dei Sindacati dell'Agricoltura*. Nessun altro tipo di libretto colonico sarà riconosciuto.

### TITOLO VI.

#### Obblighi e apporti dei contraenti

##### Obblighi del concedente e della famiglia mezzadrile

#### ART. 13.

Oltre quanto è specificatamente disposto nei vari articoli del capitolato, il concedente ha l'obbligo di garantire il libero e pacifico godimento del podere e delle sue pertinenze e di conservare il podere in istato di produttività ai fini del contratto.

#### ART. 14.

La famiglia mezzadrile ha l'obbligo:

- di collaborare col concedente ai fini del conseguimento della maggiore e migliore produzione;
- di risiedere stabilmente sul podere;
- di conservare con cura e pulizia i fabbricati, i manufatti e le loro adiacenze; di custodire e conservare il podere e quanto altro ad essa consegnato, informando il concedente degli abusi che si potessero verificare sulla proprietà, nonchè di tutti gli altri fatti che possono interessare direttamente il concedente e allo stesso creare danni materiali; di lavorare e coltivare razionalmente il podere secondo le direttive del concedente; di apportare tutta la mano

d'opera necessaria, anche con operai avventizi, per la normale e tempestiva coltivazione del terreno, la raccolta e la prima consuetudinaria lavorazione del prodotto, compresa la sfogliatura dell'olmo, salvo le eccezioni di cui all'art. 27;  
 di provvedere all'espurgo delle scoline e dei fossi, esclusi i consorziali;  
 di provvedere alla propagginatura normale delle viti in sostituzione di quelle morte, deperite o mancanti nei piantamenti vecchi;  
 di pigiare e mettere in tino, dietro equo compenso, quella quantità di uva che serva per i bisogni della famiglia del concedente.

### *Casa mezzadrile - Orto.*

#### ART. 15.

Il concedente dovrà assegnare al mezzadro una casa di abitazione rispondente alle norme igieniche ed annessi occorrenti.

Sono a carico del mezzadro le piccole manutenzioni dei fabbricati di cui all'art. 1604 del Codice Civile e dei manufatti di irrigazione.

#### ART. 16.

Nelle zone in cui non esistono pozzi e dove l'acqua fosse non potabile, il concedente sarà tenuto a fornire una botte per il trasporto dell'acqua.

Il mezzadro avrà diritto ad un orto per gli usi alimentari della propria famiglia, di superficie non inferiore a dieci metri quadrati per ogni biolca condotta a mezzadria.

### *Scorte vive.*

#### ART. 17.

Le scorte vive saranno immesse nella mezzadria a metà tra proprietario e colono.

La mezzadria potrà iniziarsi anche quando il mezzadro non potesse concorrere con la metà del capitale bestiame, nel qual caso il concedente anticiperà la parte mancante. Il valore del capitale bestiame anticipato dal concedente verrà addebitato al colono sul suo libretto, con diritto di farsi corrispondere dal mezzadro, sul valore stesso, l'interesse in equa misura, da pattuirsi all'atto del contratto e non superiore al 3%.

Il bestiame verrà installato all'inizio del contratto e in quel momento stesso sarà stimato in base al prezzo corrente reale del mercato. La stima risultante, con le indicazioni dei capi e del prezzo corrispondente, verrà dettagliatamente annotata nel libretto colonico.

Se verrà concesso al mezzadro di tenere un equino, questo sarà tenuto alle stesse condizioni dell'altro bestiame ed il colono dovrà essere provvisto dei necessari rotabili e finimenti per i trasporti inerenti al fondo.

## ART. 18.

*Riconsegna.* - Alla cessazione della mezzadria la divisione del capitale bestiame avrà luogo secondo le regole di consuetudine formandosi dal mezzadro due eguali parti, l'una delle quali verrà scelta dal concedente.

Il mezzadro prima del ritiro della sua metà di bestiame dovrà soddisfare l'eventuale debito colonico.

I capi di bestiame dovranno tenersi apparigliati, come di consueto, secondo le loro attitudini al lavoro ed alla produzione.

Quando il bestiame della stalla rappresenti il frutto di una selezione di razza, il proprietario potrà trattenere la metà colonica corrispondendo al mezzadro un premio del 5% sul valore di stima sulla parte colonica.

*Scorte dotali.*

## ART. 19.

*Consegna.* - Le scorte dotali saranno conferite alla mezzadria dal concedente.

All'ingresso del mezzadro nel fondo verrà fatta la stima e la consegna delle scorte e dei mangimi (foraggi, paglia, ecc.) e consegnati al mezzadro per quantità e qualità.

Il mezzadro entrante dovrà sorvegliare la fienagione e la messa in fienile dei foraggi che dovranno essergli dati in consegna.

Se durante l'annata verranno acquistati foraggio, paglia e lettiera fuori del fondo il mezzadro sarà tenuto al trasporto di essi e alla messa in fienile quando la distanza non superi i chilometri sei. La spesa di acquisto, la seganda, la custoditura ed il trasporto, quando è effettuato da terzi, sono a carico comune.

Lo *strame* del frumento verrà sfalciato e messo in fienile dal colono entrante.

Per lo *stallatico* saranno seguite le consuetudini del luogo o verranno precisate norme particolari nel libretto colonico all'atto della consegna del fondo.

## ART. 20.

*Riconsegna.* - Alla cessazione della mezzadria le scorte ed i mangimi verranno valutati per quantità e qualità; le esuberanze e le deficienze sullo stato di consegna saranno liquidate a metà in base al prezzo degli appositi bollettini.

*Attrezzi.*

## ART. 21.

*Consegna.* - Tutti gli attrezzi occorrenti per la coltivazione del fondo e cioè: carri, aratri, erpici, irroratrici, vanghe, zappe, rastrelli ecc. saranno forniti dal mezzadro in buono stato d'uso.

Le riparazioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione del contratto saranno eseguite a spese del colono. Il legname occorrente per le riparazioni ordinarie sarà fornito dal concedente.

La mezzadria potrà iniziarsi anche quando il mezzadro non potesse fornire del proprio gli attrezzi occorrenti, ai quali provvederà il concedente consegnandoli in buono stato d'uso. In questo caso il colono sarà tenuto a pagare l'interesse del 3% sull'ammontare della stima degli attrezzi che riceverà in consegna.

La consegna dovrà essere fatta per quantità, specie, qualità e stato di uso, colla indicazione del valore che meglio ne precisi la consistenza.

ART. 22.

*Riconsegna.* - Alla cessazione del contratto di mezzadria gli attrezzi dati in consegna verranno valutati per quantità, specie, qualità e stato d'uso, con l'indicazione del valore che meglio ne precisi la consistenza.

*Medicai e trifogliai.*

ART. 23.

*Consegna.* - All'inizio del contratto di mezzadria verranno misurati i medicai e i trifogliai e consegnati in dote al mezzadro, previa verifica dello stato di produzione.

*Riconsegna.* - Al termine del contratto il mezzadro dovrà lasciare eguale dote di medicai e trifogliai ed in eguale stato di produzione di quelli avuti in consegna, salvo il disposto dell'art. 53.

Per la parte eccedente, qualora il locatore non preferisca autorizzare il guasto, dovrà compensare il mezzadro a giusta stima in base ai bollettini.

*Coltura del frumento*

ART. 24.

*Tutte le colture, compresa quella del frumento, che verranno realizzate nel nuovo anno agrario saranno eseguite dal colono entrante.*

Quando esista per precedente consegna il diritto nel colono uscente di seminare il frumento sul fondo che abbandona varranno le seguenti norme:

Il colono uscente provvederà ad arare il terreno destinato alla coltura del frumento, anche se per consegna non vi fosse tenuto; e in questo caso per le effettuate arature gli competerà un compenso che gli verrà corrisposto dal mezzadro entrante quando questi gli succederà nella colonia.

Per ogni biolca di terreno sul quale perde il diritto di semina del frumento il colono uscente riceverà un compenso, da chi gli succede in tale diritto, pari a quintali uno di frumento. Se al colono uscente subentrerà una nuova famiglia mezzadrile, sarà questa tenuta a corrispondergli detto

compenso al momento della trebbiatura. *Tramite giuridico* per l'esecuzione dell'operazione sarà il concedente.

Alla cessazione dei rapporti mezzadrili anche la nuova famiglia colonica subentrata ultima dovrà essere, nella stessa misura e con le stesse modalità, risarcita del compenso da essa corrisposto al precedente colono.

### *Trasporti - Carreggi.*

#### ART. 25.

Il mezzadro ha l'obbligo:

di trasportare gratuitamente con bestiame comune, sul fondo e per distanze non superiori ai sei chilometri, i prodotti del fondo stesso nei magazzini padronali, gli attrezzi, le macchine, le materie necessarie per la coltivazione ecc.; di trasportare col bestiame del fondo i materiali occorrenti per la manutenzione dei fabbricati e delle piantagioni.

Quando non venga adoperato il bestiame del fondo, il trasporto dei generi destinati alla produzione del podere sarà fatto a spese comuni; mentre la spesa per il mezzo di trasporto dei prodotti di esclusiva parte padronale sarà sostenuta per intero dal concedente: la stessa norma vale per il mezzadro.

Il mezzadro ha pure l'obbligo di astenersi dal compiere lavori, carreggi od altre prestazioni manuali o col bestiame presso terzi.

### TITOLO VII.

#### **Ripartizione fra i contraenti delle spese di produzione**

#### ART. 26.

Fanno carico alle parti, in ragione della metà: tutte le spese occorrenti per l'acquisto dei mezzi necessari per la buona coltivazione del podere (sementi, concimi, ecc.); per l'allevamento e la cura del bestiame (foraggi, mangimi, medicinali, prestazioni di veterinario ecc.); per l'esercizio delle industrie agrarie e zootecniche accessorie dell'azienda mezzadrile ed in genere tutte le spese riguardanti la conduzione del fondo.

Il mezzadro ha sempre facoltà di conoscere la spesa.

Per la ripartizione delle spese, oltre a quanto è specificatamente disposto nei vari articoli del presente capitolato, rimane stabilito:

*Noleggi.* - Il nolo delle macchine, come trebbiatrici, decanapulatrici, motoaratrici, seminatrici, motori per l'irrigazione, ecc. impiegate nell'azienda, siano esse di proprietà di uno dei contraenti o siano di proprietà dei terzi, sarà diviso a metà.

#### ART. 27.

*Operai avventizi.* - Sono a totale carico del mezzadro le spese per la mano d'opera che, oltre quella della convivenza familiare mezzadrile, si rendesse necessaria per garantire la normale e tempestiva coltivazione del fondo.

*Personale avventizio per la trebbiatura.* - Le spese di assunzione del personale avventizio per la trebbiatura, oltre l'impiego della famiglia colonica, restano per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro.

*Vitto ai macchinisti.* - Il vitto occorrente per macchinisti in genere e paglierini verrà somministrato dal mezzadro, salva la rifusione della metà spesa da parte del concedente.

*Opere avventizie per la vendemmia.* - Le opere assunte per la vendemmia sono a carico del mezzadro. Verranno pagate per metà dal concedente soltanto quelle opere eccedenti un numero eguale a quello dei membri lavorativi della famiglia mezzadrile nel caso che il concedente faccia richiesta di detta mano d'opera eccezionale necessaria per eseguire l'immediata consegna di uva venduta.

*Filo di ferro grosso.* - Il filo di ferro grosso dal N. 16 compreso in avanti, necessario all'impiego dei reticolati delle viti, sarà fornito dal concedente e resterà di sua proprietà.

### *Tasse e imposte.*

#### ART. 28.

*Sono a carico del concedente:* le imposte e le sovrimposte gravanti la proprietà immobiliare; le imposte di R.M. e di R.A. di parte dominicale; le tasse consorziali per opere idrauliche di prosciugamento; i premi delle assicurazioni da esso stipulate sugli incendi dei fabbricati.

*Sono a carico del mezzadro:* la imposta di R.M. sui R.A. di parte rusticale; la tassa di famiglia ed in genere i tributi che la riguardano specificatamente; la tassa di utenza stradale per i veicoli di suo uso personale; le prestazioni d'opera per le pubbliche comandate che si riferiscono alla ordinaria manutenzione del fondo.

*Sono a carico comune:* la tassa bestiame; i premi delle assicurazioni infortuni come per legge; i contributi provinciali e comunali di utenza stradale per i rotabili di uso comune.

### *Assicurazioni Incendio e Grandine dei prodotti Assicurazione bestiame*

#### ART. 29.

L'assicurazione dei prodotti e delle scorte contro i danni della grandine e dell'incendio potrà essere effettuata secondo i seguenti criteri:

a) quando le parti concordino nella necessità di assicurarsi, la corrispondenza dei relativi premi dovrà essere fatta a metà. In questo caso il concedente avrà la scelta dell'istituto assicuratore.

Salvo diversi accordi, vale il principio che venga immesso in fienile altrettanto foraggio per la somma corrispondente alla indennità liquidata nel caso d'incendio;

b) nel caso che una delle parti rifiuti di assicurarsi, l'altra avrà facoltà di stipulare egualmente l'assicurazione limitatamente però alla sua quota di prodotto, salvo per il mezzadro l'obbligo di darne preventiva comunicazione al concedente.

ART. 30.

Qualora il colono si trovi in condizioni di debito verso il concedente, questi potrà provvedere alla assicurazione della quota colonica del prodotto principale del fondo e delle scorte, addebitandogliene il premio relativo nel conto corrente.

Il concedente avrà pure diritto di assicurare il bestiame del colono quando questi non abbia immessa nella mezzadria la sua metà di bestiame.

Il premio relativo sarà addebitato al colono sul conto corrente.

*Spese di irrigazione*

ART. 31.

Il canone per l'acqua di irrigazione fornita da enti pubblici o da privati sarà diviso a metà tra le parti.

L'acqua proveniente da pozzi artesiani esistenti sul fondo sarà goduta gratuitamente dal mezzadro.

Qualora l'acqua di irrigazione sia portata sul fondo con lavoro di sollevamento, il mezzadro pagherà una quota che corrisponda alla metà della spesa incontrata per la manutenzione ordinaria e per l'esercizio del macchinario, maggiorata da una quota per il deperimento d'uso del macchinario stesso.

Quando l'acqua verrà distribuita alle colture a mezzo di apparecchi meccanici, il mezzadro sarà tenuto a pagare la metà della spesa incontrata per la manutenzione ordinaria e per l'esercizio degli apparecchi meccanici, maggiorata di una quota per il loro deperimento d'uso.

Sarà in ogni modo opportuno che caso per caso tra concedente e colono venga precisato un accordo nel quale la spesa relativa all'impiego di apparecchi meccanici nell'irrigazione sia tradotta in un canone fisso per ora di esercizio o per superficie irrigata.

TITOLO VIII.

**Divisione dei prodotti**

ART. 32.

Tutti indistintamente i prodotti maturati nel suolo e soprasuolo, quelli del bestiame, i prodotti e i redditi ottenuti dalle industrie e dagli allevamenti esercitati in conto comune nel fondo spettano ai contraenti in ragione della metà.

## ART. 33.

Il mezzadro è custode dei frutti. Egli ha la comproprietà su di essi e con la divisione diventa proprietario della sua quota.

## ART. 34.

Le operazioni di raccolta non possono essere iniziate dal mezzadro senza il consenso del concedente.

La divisione viene eseguita, salvo diverso accordo, in natura e sul fondo, alla presenza delle parti.

Per i prodotti che non si dividono in natura ed in ispecie per i raccolti così detti industriali la vendita sarà effettuata dal concedente, sentito il parere del mezzadro e la divisione si effettuerà sul ricavato, dedotte le spese.

## ART. 35.

Il concedente ha la preferenza nell'acquisto della parte mezzadrile dei prodotti suscettibili di conservazione o di ulteriore trasformazione. Il prezzo sarà concordato fra le parti con riferimento al prezzo di mercato.

Quando la suddetta conservazione o trasformazione avvenga in comune fino alla vendita, il mezzadro partecipa agli eventuali utili e perdite contabili. Di tale gestione sarà tenuta separata contabilità, di cui il mezzadro potrà prenderne visione.

## ART. 36.

La quota di prodotti rispettivamente appartenente a ciascuno dei contraenti non può essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori dell'altro, anche se privilegiati.

## TITOLO IX.

**Anticipazioni e prestiti al colono <sup>(1)</sup>**

## ART. 37.

Il concedente è tenuto ad anticipare senza interessi per l'annata in corso le spese che nell'annata stessa si rendessero necessarie per la coltivazione del fondo, per trasporti, noleggio macchine, materiali fertilizzanti, anticrittogamici e per contributi per mutue di categoria riconosciute dalle Organizzazioni Sindacali. Egli è anche tenuto in caso di necessità di anticipare, sempre senza interessi, per l'annata in corso, le somme indispensabili per i bisogni della famiglia colonica e per mettere il mezzadro nella possibilità di pagare gli operai avventizi.

(<sup>1</sup>) Vedi accordo integrativo a pag. 23

## ART. 38.

Qualora per avversità climatiche o per altra causa dovuta a forza maggiore il reddito colonico sia insufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, il concedente sarà tenuto a somministrare ad essa i prodotti alimentari nella misura necessaria per il suo sostentamento. Tale somministrazione verrà fatta ratealmente sino all'epoca del raccolto.

## ART. 39.

A garanzia del rimborso delle anticipazioni e delle spese in genere il concedente avrà diritto di trattenere parte del prodotto di ragione del mezzadro, da valutarsi al prezzo corrente al momento del ritiro.

Alla chiusura annuale dei conti sarà sistemata la partita di dare e di avere.

## TITOLO X.

**Abbattimento piante  
Miglioramenti di carattere fondiario**

## ART. 40.

Le piante naturalmente disseccatesi o divelte dal turbine saranno abbattute dal mezzadro che provvederà a sostituirle con nuove piante somministrate dal concedente; il tronco delle piante stesse, se atto al lavoro, resta di ragione padronale; se non atto al lavoro verrà colla restante parte ridotto in legna dal mezzadro e diviso a metà.

## ART. 41.

Sono a carico del concedente le spese per i lavori straordinari, nuove costruzioni e restauri; così pure i lavori di sterro, di sistemazione, di risanamento del fondo, di riduzione a coltura, per formazioni di costiere, di carreggiate, di nuovi scoli, di piantagioni nuove di qualsiasi specie: spetteranno cioè al concedente tutti i lavori che hanno carattere di miglioramento fondiario.

## ART. 42.

Gli atterramenti di vecchi piantamenti sono a carico e vantaggio del concedente. E' salvo al mezzadro il diritto di eseguire la sfrondataura e di dividerne conseguentemente frasche e stanghe.

Il mezzadro provvederà solamente al trasporto nel cortile colonico delle piante abbattute.

Le spese per la cura razionale delle nuove piantagioni saranno a carico del concedente fino a produzione.

Lungo i nuovi piantamenti sarà riservata una striscia di terreno della larghezza di almeno un metro, sulla quale secondo le consuetudini il mezzadro non potrà fare coltivazioni.

Il letame ed il colaticcio necessari per le nuove piantagioni saranno forniti dal fondo, purchè la quantità occorrente non torni di pregiudizio alla normale concimazione del fondo stesso.

## ART. 43.

In considerazione della disoccupazione esistente in provincia nella categoria degli avventizi agricoli, è fatto divieto alla famiglia mezzadrile di eseguire sul fondo lavori di miglioramento fondiario sia pure dietro compenso.

In casi particolari possono diversamente decidere, in accordo fra loro, le due Organizzazioni Sindacali.

## TITOLO XI.

**Industrie rurali a carattere sussidiario***Allevamento bachi.*

## ART. 44.

Quando nell'azienda si renda possibile l'allevamento del baco da seta, il colono è tenuto ad effettuarlo, sempre però nei limiti della capacità di lavoro della sua famiglia e compatibilmente con i locali di cui dispone. Detto allevamento dovrà essere fatto a mezzadria.

*Frutteti.*

## ART. 45.

Di regola il frutteto del fondo a mezzadria verrà tenuto secondo le norme generali sancite dal presente Capitolato.

Quando i frutteti costituiscano colture specializzate o di notevole entità, fra le parti potranno intervenire particolari accordi che dovranno essere ratificati dalle Organizzazioni sindacali sottoscritte.

*Macero.*

## ART. 46.

Il macero non fa parte della colonia; ma la canapa ed il lino prodotti nel fondo vi saranno macerati senza che il concedente possa pretendere dal colono alcun compenso.

Il concedente del fondo sprovvisto di macero dovrà prenderne uno in affitto a sue spese.

Qualora il macero del fondo, per forza maggiore, sia privo di acqua, il

colono dovrà concorrere nella spesa di riempimento per una quota non superiore ad un terzo ed in proporzione della parte goduta.

La spesa di vuotatura del macero sarà a carico del concedente, mentre resteranno a carico del colono (anche nell'ultimo anno di colonia) l'espurgo della melma, la raccolta dei sassi (da collocarsi a non meno di due metri dall'assito o muro) limitatamente all'area adoperata.

### *Suini.*

#### ART. 47.

L'allevamento dei suini verrà fatto in comune. Qualora non si provveda in comune ad ingrasso di suini, verrà assegnata al mezzadro, col primo ottobre, la quantità di magroni pronti per l'ingrasso che possa occorrere alla sua famiglia, con relativo addebito sul conto mezzadrile.

L'ingrasso in questo caso sarà fatto dal mezzadro a totale suo conto e spesa.

### *Pollaio. (1)*

#### ART. 48.

Il pollaio sarà tenuto in comune, salva intesa fra le parti per un equo compenso al concedente. Il concedente avrà diritto di porre limitazioni perchè gli allevamenti non arrechino danni alle coltivazioni. Per l'allevamento dei tacchini, oche, anitre, conigli e colombi, occorrono speciali accordi tra le parti.

## TITOLO XII.

### **Conti colonici**

#### ART. 49.

Ogni ragione di debito o credito delle parti contraenti riguardante lo svolgimento del rapporto mezzadrile, oltrechè dai libri contabili dell'azienda, dovrà risultare dalle scritturazioni che a cura del concedente dovranno essere cronologicamente fatte in armonia alle pattuizioni concordate nel libretto colonico. Le risultanze dei conti riportati nei libretti dovranno alla chiusura annuale, in segno di accettazione, essere controfirmate da entrambi i contraenti.

Le annotazioni regolarmente segnate nei libretti colonici e fra loro corrispondenti fanno piena prova fra le parti e non possono essere impugnate che per errore di fatto.

Il conto mezzadrile, per le mezzadrie che proseguono, dovrà essere chiuso non oltre il 31 dicembre di ogni anno; per le mezzadrie che cessano, non oltre l'otto novembre per i conti liquidabili.

La firma di accettazione apposta dalle parti al saldo del conto colonico

(<sup>1</sup>) Vedi accordo integrativo a pag. 24

toglie ad essi ogni possibilità di riapertura, salvo la rettifica di dimostrati errori materiali.

Il rifiuto del mezzadro a presentare il libretto per le annotazioni ed i saldi annuali e il rifiuto del concedente ad eseguirli può essere considerato come motivo di risoluzione del contratto.

#### ART. 50.

Sui debiti e sui crediti di ciascuna delle parti contraenti, risultanti dal saldo del conto corrente annuale, decorreranno alla data del saldo medesimo interessi passivi ed attivi del 3 %.

#### ART. 51.

I crediti e i debiti delle parti risultanti dal saldo contabile dell'annata agraria devono essere iscritti nel conto della nuova annata, del quale costituiscono la prima partita.

Le parti contraenti hanno pertanto pieno diritto di garantire i loro crediti a norma di legge, salvo la responsabilità civile della parte che abbia danneggiato l'altra con atti legali non giustificati.

#### ART. 52.

Nel caso di trasferimento della proprietà del fondo, il contratto di mezzadria non si risolve ed i crediti ed i debiti del mezzadro derivanti dal rapporto contrattuale di mezzadria passano di diritto all'acquirente. Questi, all'uopo, avrà diritto di richiedere l'accertamento dei precedenti rapporti contabili.

### TITOLO XIII.

#### Stralci

#### ART. 53.

Quando il fondo, tenuto conto della sua estensione, della sua fertilità e delle sue colture, risulti esuberante alle forze lavorative della famiglia mezzadrile, questa è tenuta a cedere la parte esuberante per concessione in compartecipazione ad operai avventizi secondo i patti concordati dalle Organizzazioni.

La cessione del terreno ha luogo senza compensi. Per effetto della stessa le estensioni di terreno che il colono deve restituire a termine coltivate a medicaio e a trifoglioiaio o pronte per le colture sarciate restano ridotte in proporzione dello stralcio eseguito.

Lo stralcio sarà attuato col principio della terzeria netta da spese in conformità del patto di compartecipazione vigente nella Provincia.

Il mezzadro, provvederà per metà alle spese di concimazione e, col bestiame del fondo, all'aratura del terreno e ai trasporti occorrenti, rima-

nendo a suo vantaggio la differenza fra il terzo e la metà dei raccolti conseguiti e in comune con il concedente le invernaglie bianche, cime, ecc. ricavate dalle coltivazioni del terreno stralciato.

#### TITOLO XIV.

##### Riconsegna del fondo

###### ART. 54.

All'atto della cessazione del rapporto mezzadrile ed in ogni caso prima che lasci il podere, il mezzadro deve fare al concedente la riconsegna del fondo, che ha per oggetto:

a) il podere, la casa mezzadrile, ed ogni fabbricato accessorio nello stato in cui furono consegnati, salvo i normali deperimenti e quelli dovuti a forza maggiore;

b) le piante esistenti nel fondo nella qualità, quantità e specie ricevute, ad eccezione delle nuove piantagioni. Non va tenuto conto delle piante morte e degli abbattimenti consentiti dal concedente;

c) le scorte vive e morte;

d) le arature; lo stallatico; ecc.;

e) quanto è stato oggetto di consegna secondo le norme dell'art. 11 e secondo quanto è specificatamente disposto nei singoli capitoli per le scorte vive, per le scorte morte, per gli attrezzi, per i medicai e trifogliai, ecc.

##### *Compensi per armatura viti e concimazioni.*

###### ART. 55.

E' vietato il disarmo delle viti.

Il colono avrà però il diritto al pagamento di metà del valore della palificazione e di metà del valore del filo di ferro sottile immesso da lui stesso nell'ultimo anno e valutato a prezzo di mercato.

Il colono uscente ha diritto ad un compenso per i residui delle concimazioni fosfatiche eseguite nell'ultimo anno; tale compenso sarà di un quarto del valore del concime sparso di parte colonica.

Il colono subentrante assumerà a suo carico verso il concedente i compensi per l'armatura delle viti e per i residui di concimazione come sopra indicati.

##### *Trasporto masserizie.*

###### ART. 56.

Tutte le operazioni riguardanti lo scioglimento della mezzadria vengono definite in confronto col capo famiglia (reggitore) anche se i componenti la stessa si dividono in diversi gruppi.

Il trasporto delle masserizie nello sgombero del fondo, da farsi prima che si sia proceduto alla stima del capitale bestiame, sarà eseguito dal colono a mezzo del bestiame comune e ciò per un percorso non superiore ai sei chilometri.

Dividendosi la famiglia ed una parte di essa proseguendo a rimanere sul fondo, quella che esce ha diritto di usare a suo vantaggio, per una distanza non superiore ai sei chilometri, il bestiame del fondo che lascia per il trasporto delle masserizie, purchè tale uso non implichi alcun pregiudizio alla coltivazione del fondo.

ART. 57.

Ove le parti non siano d'accordo circa la riconsegna e la valutazione delle scorte o delle loro eventuali variazioni potranno nominare uno o tre periti che, sul fondo e col contraddittorio degli interessati, decideranno come amichevoli compositori senza formalità di rito. In caso di impugnativa il giudizio sarà rimesso alla Magistratura competente.

ART. 58.

Effettuate le operazioni inerenti alla riconsegna, si dovrà procedere alla immediata chiusura del conto della colonia, le cui risultanze dovranno essere saldate entro otto giorni.

TITOLO XV.

**Norme speciali per la zona montana**

ART. 59.

A complemento o a deroga delle precedenti disposizioni per i Comuni della Zona montana: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama-Mocogno, Monfestino, Montecreto, Montefiorino, Montese, Pavullo, Pievepelago, Prignano, Riolunato, Sestola, Zocca, valgono le seguenti norme:

*Durata e termine del contratto individuale.*

ART. 60.

Il contratto di mezzadria ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno: avrà inizio col 1° dicembre e cesserà col 30 novembre.

*Coltura frumento.*

## ART. 61.

Il colono uscente ha diritto di seminare il frumento.

Qualora non fosse determinata nella scritta colonica la superficie del terreno da investire a detta coltura o fossero avvenute minorazioni alla superficie del terreno in seguito a stralcio o per altre ragioni o la primitiva rotazione fosse stata di comune accordo modificata, il mezzadro potrà sempre eseguire la semina del frumento su di un terzo della superficie totale del terreno in rotazione. Alle epoche opportune il colono entrante potrà seminare nel frumento dell'annata trifoglio ed erba medica non oltre la proporzione di un quinto della superficie a frumento e con l'obbligo di usare concimazione artificiale.

La *scerbatura* del frumento deve essere eseguita dal colono uscente il quale farà pure sua l'erba ricavata.

La *mietitura e trebbiatura del frumento* come pure il collocamento a coperto dei covoni sono a carico del colono uscente. Il nuovo colono dovrà fornire i mezzi di trasporto per i covoni, provvedere ai cumuli delle paglie e loppe togliendole dalle trebbiatrici, nonchè fornire l'acqua alla locomobile.

*Castagneti.*

## ART. 62.

Dalla consegna riportata sulla scritta colonica deve constare se il castagneto fa parte della colonia; e qualora ne faccia parte il mezzadro ha l'obbligo di tenere mondo il castagneto dalle piante dannose e di eseguire a tempo debito le potature.

Il legno derivante dalla potatura, fatta eccezione di quello atto al lavoro che rimarrà di ragione padronale, verrà diviso a metà.

Le giovani piante di castagno verranno innestate a cura e spese del concedente; saranno invece a carico del colono la spollonatura e imbroccatura a difesa dei venti e dal morso degli animali pascolanti.

Rimane vietato di battere con pertiche i castagni per farne cadere i frutti.

Il prodotto verrà diviso a metà.

Il colono avrà facoltà di far seccare, come di consuetudine, insieme con la parte del concedente la sua parte di castagne nell'essiccatoio al quale provvederà il concedente.

*Boschi.*

## ART. 63.

Il bosco, sia ceduo sia di alto fusto, non fa parte della colonia.

Il concedente potrà permettere di volta in volta al mezzadro il godimento del bosco per la raccolta delle ghiande, per il pascolo, per la sfrondataura

delle piante a scopo di alimentazione del bestiame e per la raccolta delle foglie da foraggio e da lettiera.

## TITOLO XVI.

### **Delle controversie**

#### ART. 64.

Le controversie collettive che sorgono per l'applicazione e l'interpretazione del presente capitolato verranno risolte in base a quanto dispone la legislazione sindacale.

Le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti individuali di mezzadria, prima di essere devolute alla Magistratura competente dovranno essere sottoposte, con denuncia a mezzo lettera raccomandata, alle rispettive Associazioni Sindacali per il tentativo di conciliazione come da R. D. 26 febbraio 1928, n. 471.

## TITOLO XVII.

### **Durata e applicabilità del capitolato**

#### ART. 65.

Il presente capitolato ha durata indefinita, in ogni modo non inferiore ad anni sette a cominciare dal 1° novembre 1933 e decadrà col 31 ottobre 1940 o il 31 ottobre degli anni successivi quando una delle Associazioni Sindacali firmatarie non ne faccia denuncia preavvisando sei mesi prima della scadenza del capitolato a termine di legge.

p. *La Federazione Provinciale Agricoltori*  
On. SALESIO SCHIAVI

p. *L'Unione Sindacati Agricoltura*  
AMPELIO PATTINI

**Accordo integrativo al capitolato provinciale per la conduzione  
a mezzadria dei fondi rustici della Provincia di Modena**

*(Pubblicato nei Fogli Annunci Legali della Provincia di Modena n. 33 del 16 ottobre 1935)*

Addì due del mese di settembre anno 1935;

Tra la Federazione Nazionale Proprietari e Affittuari Conduttori — rappresentata dal Sig. Franco Tagliazucchi, Presidente del Sindacato Provinciale Proprietari ed Affittuari Conduttori di Modena — e la Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri — rappresentata dal Sig. Benatti Jenzo e dal Dott. Alemanno Guercini, Segretario dell'Unione —;

Visti gli articoli 37 - 38 - 39 del Patto Collettivo Provinciale per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici della Provincia di Modena, pubblicato nel foglio degli Annunzi Legali della R. Prefettura di Modena del 30 marzo 1934, n. 78;

Rilevata la necessità di uniformare le norme circa le anticipazioni che i concedenti debbono fare ai loro mezzadri nei casi previsti dagli articoli 37 - 38 - 39 ricordati e particolarmente nei casi di raccolti insufficienti o nei casi di trattenute effettuate dal concedente di parte o di tutto il raccolto del mezzadro, a coprimento di precedenti anticipazioni;

**SI CONVIENE :**

**ART. 1.** - I bisogni annuali dei componenti la famiglia colonica sono commisurati ad una quantità minima di frumento per anno, stabilita nella seguente misura:

- a) ad ogni componente la famiglia colonica di età superiore ai 12 anni: quintali 3,50;
- b) ad ogni componente la famiglia colonica di età fra i 6 ed i 12 anni: quintali 1,75;
- c) ad ogni componente la famiglia colonica di età inferiore ai 6 anni: quintali 1.

**ART. 2.** - E' in facoltà del concedente di consegnare al mezzadro l'intero fabbisogno annuale, al momento del raccolto, o di razionare le consegne a periodi determinati. In questo caso però la consegna deve sempre avvenire all'inizio del periodo fissato.

**ART. 3.** - In qualsiasi momento avvenga la consegna del frumento, questo dovrà essere addebitato sul libretto colonico al prezzo medio del momento del raccolto.

**ART. 4.** - Le anticipazioni in denaro, oltre quelle previste dall'art. 37 del Patto Provinciale di Mezzadria, da versarsi dal concedente alla famiglia mezzadrile per il suo sostentamento in caso di provato bisogno, restano fissate nella misura minima di lire quindici mensili per ogni componente la famiglia colonica di età superiore ai quattro anni. Per dette anticipazioni non potranno addebitarsi interessi passivi.

ART. 5. - La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul foglio degli Annunzi Legali della R. Prefettura di Modena e per la scadenza seguirà le sorti del Patto cui si riferisce.

p. *Il Sindacato Provinciale Proprietari e Affittuari Conduttori*  
f.to FRANCO TAGLIAZUCCHI

p. *Il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri*  
f.ti BENATTI IENZO - Dott. ALEMANNO GUERCINI

**Accordo integrativo al capitolato provinciale per l'allevamento animali da cortile**

(Pubblicato nel Foglio degli Annunzi Legali della Prov. di Modena N. 74 del 20 marzo 1936)

Il giorno 10 gennaio 1936, tra la Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri, rappresentata — per delega del suo Segretario Comm. Antonio Atti — dal Comm. Bernardo Bertelli, Segretario Generale dell'Unione Provinciale Lavoratori dell'Agricoltura di Modena e dal Signor Ienzo Benatti, Segretario del Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri di Modena, e la Federazione Nazionale Proprietari ed Affittuari Conduttori, rappresentata — per delega del suo Presidente On. Mario Fregonara — dal Sig. Franco Tagliazucchi, Presidente del Sindacato Provinciale Proprietari ed Affittuari Conduttori di Modena, in ossequio alle disposizioni per l'incremento e l'allevamento del pollame e degli animali di bassa corte,

SI CONVIENE:

Le disposizioni dettate dall'art. 48 del Patto Generale per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici della Provincia di Modena sono sospese e sostituite dalle seguenti:

L'allevamento degli animali da cortile, in relazione alle possibilità del podere, ove non sia fatto in comune, è di pertinenza del colono il quale, a titolo di compenso, fornirà al concedente: 2 pollastri novelli, 1 cappone e 20 uova per ogni 20 capi allevati.

Per le faraone, le anitre, le oche, i tacchini, i piccioni ed i conigli (da allevarsi, questi ultimi, esclusivamente in gabbie) la corresponsione sarà di un capo per ogni 5 animali allevati.

La presente convenzione vale per l'annata 1935-1936 e seguirà le sorti del vigente Patto Generale di Mezzadria nel caso che essa non venga disdettata, entro l'11 agosto di uno degli anni precedenti alla scadenza del Patto stesso, da una delle Organizzazioni contraenti.

p. *Il Sindacato Prov. Proprietari e Affittuari Conduttori*  
f.to TAGLIAZUCCHI

p. *Il Sindacato Prov. Coloni e Mezzadri*  
f.to BENATTI

p. *L'U. P. Lavoratori Agricoltura*  
f.to BERTELLI

**Legge 11 luglio 1952 n. 765 (in Gazz. Uff. 12 luglio n. 160).**  
**Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia**  
**di contratti agrari**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

*Art. 1* — I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioratoria e quelli di mezzadria o colonia mista d'affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari.

La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nel godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Le disposizioni contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e negli articoli seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano con le modificazioni di cui agli articoli successivi, fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della nuova legge di cui al precedente primo comma.

Resta in vigore il comma secondo dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, anche se i cereali non sono più soggetti ad ammasso.

*Art. 2* — Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'art. 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1950.

*Art. 3* — La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva.

*Art. 4* — I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 5* — Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della legge 15 luglio 1950, n. 505.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

*Art. 6* — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Data a dogliani addì 11 Luglio 1952*

EINAUDI

Visto il Guardasigilli: PICCIONI

DE GASPERI - SEGNI - PELLA - PICCIONI

### Accordo per la tregua mezzadrile

Riuniti sotto la Presidenza dell'On.le Antonio Segni, Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, presso il Ministero dell'Agricoltura oggi 24 giugno 1947, i Signori SANSONI Avv. ATTILIO, JANDOLO Prof. ELISEO, ANDALO' Dr. GIUSEPPE, in rappresentanza della Confederazione Italiana degli Agricoltori;

- Avv. AUGUSTO GOTTILEGA e Prof. MARIO BANDINI, in rappresentanza dell'Associazione Ricostruzione e Rinnovamento Agrario (A.R.A.);
- Sig. BOSI On. ILIO, ZINI ANTONIO, FABBRI LUIGI in rappresentanza della Confederazione Nazionale Lavoratori della Terra;
- Sig. ANCHISI Dr. LUIGI, in rappresentanza della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;

Hanno convenuto quanto appresso circa il contratto di mezzadria classica, nel proposito di instaurare un regime di cordiale collaborazione tra le parti contraenti che giovi agli interessi della produzione, nonché a quelli dell'intero popolo italiano ed in specie delle classi consumatrici più disagiate:

1° - Le parti, tenuto conto che la stagione ormai avanzata, assorbendo ogni attività a causa della imminenza dei raccolti, non consente un'esauriente discussione del nuovo patto di mezzadria e dei relativi patti aggiunti, ne rinviando la relativa trattazione ad un ulteriore periodo, impegnandosi a concluderlo entro il 31 maggio 1948, per la sua entrata in vigore per la prossima annata agraria.

2° - Le parti dichiarano che le norme del presente accordo non potranno comunque costituire precedente per la stipulazione dei patti futuri, nè pregiudicare le rispettive posizioni di principio sul contratto di mezzadria, che resta invariato in ogni sua parte, compresa la divisione del prodotto al 50%.

Tuttavia a titolo di traduzione anticipata di quei miglioramenti economici che avrebbero potuto derivare da una ponderata revisione dei patti, si stabilisce:

a) al colono sarà assegnata una quota del 3% della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale;

b) detta quota verrà pagata in danaro al prezzo di ammasso per i prodotti vincolati ed in natura per i prodotti liberi, oppure in danaro anche per questi se vi sarà accordo sul prezzo tra concedente e mezzadro;

c) il ricavato del 4% della produzione lorda vendibile del podere, da prelevare sulla parte padronale, verrà impiegato per opere di miglioria nell'azienda da fare eseguire da operai agricoli della zona preferibilmente nel periodo invernale di massima disoccupazione;

d) Resta delegata al Ministero dell'Agricoltura e Foreste l'emanazione di norme regolamentatrici del presente accordo, per quel che riguarda i rapporti relativi agli obblighi di miglioria tra l'affittuario conduttore di aziende a mezzadria e il proprietario del fondo, nonché per una attenuazione dell'onere relativo a detti obblighi di miglioria per i piccoli proprietari.

3° - La Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra si impegna con la firma del presente accordo a far cessare ogni agitazione mezzadrile per tutta l'annata agraria in corso ed a sconfessare pubblicamente con apposito comunicato tutte le agitazioni che potessero eventualmente sorgere nelle zone e aziende dove il presente accordo è stato applicato.

- 4° - La Confederazione Italiana degli Agricoltori e la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti si impegnano, da parte loro, all'integrale rispetto ed esecuzione del presente accordo.
- 5° - Il presente rappresenta un accordo di tregua mezzadrile valevole per l'annata in corso.
- 6° - Per il prodotto lordo vendibile da parte padronale deve intendersi il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reimpiegata nell'azienda come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai, ecc.).  
Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra o vendita di bestiame (quelli derivati dal cosiddetto giro di bestiame).
- 7° - Ogni eventuale controversia per l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo viene deferita all'On.le Prof. Antonio Segni il quale giudicherà inappellabilmente, come arbitro amichevole compositore, senza vincoli di procedura.

*Letto, firmato e sottoscritto.*

*Il Ministro per l'Agricoltura e Foreste*  
f.to ON. ANTONIO SEGNI

*Per la Confida*  
f.to ATTILIO SANSONI - GIUSEPPE ANDALO' - ELISEO JANDOLO

*Per la Confederterra*  
f.to ON. ILIO BOSI - LUIGI FABBRI - ANTONIO ZINI

*Per l' A. R. A.*  
f.to AUGUSTO GOTTILEGA - MARIO BANDINI

*Per i Coltivatori Diretti*  
f.to LUIGI ANCHISI

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



## Regolamento per l'applicazione della tregua mezzadrile 24 giugno 1947

L'importo del 3 per cento spettante al colono e il 4 per cento da impiegarsi in migliorie nell'azienda, devono calcolarsi sul prodotto lordo vendibile, così come sullo stesso prodotto si calcola il reparto fra concedente e colono.

Posto ciò, i principali prodotti sui quali si calcola l'importo del 3 per cento e 4 per cento sono il latte, la lana, i vitelli, gli agnelli prodotti nell'anno agrario, la carne.

### I - LATTE

Il 3 per cento ed il 4 per cento si calcolano sull'intero prodotto venduto; se nella stalla si impiegano mangimi concentrati, acquistati fuori azienda, l'importo di questi viene dedotto dall'importo del latte, se ciò si pratica già per il reparto normale tra colono e concedente. Nessuna altra deduzione è da fare dal ricavato del latte.

La regola vale anche per tutti i prodotti della trasformazione del latte.

### II - LANA

Il 3 per cento ed il 4 per cento si calcolano sull'intera produzione della lana.

### III - BOVINI

Le percentuali stabilite nella tregua non si applicano al bestiame nato in stalla (o acquistato) e destinato per la rimonta. In quali limiti debba intendersi la rimonta non può a priori stabilirsi, per quanto si ritenga che essa non superi normalmente il 15 per cento della consistenza del bestiame: sorgendo questioni di singoli casi verranno decisi dall'Ispettorato Agrario Provinciale della rispettiva Provincia:

1°) Per i vitellini nati nell'anno non destinati alla rimonta, le percentuali del 3 e 4 per cento si calcolano: sul ricavato della vendita dei vitelli, se essi sono stati venduti, sul valore di stima dei vitelli alla fine dell'anno, se non sono stati venduti.

2°) Bestiame non adulto allevato: si comprende in esso tutto il bestiame che ha ancora da compiere uno sviluppo corporeo per la crescita, cioè fino ai tre anni, sempre in quanto non sia destinato alla rimonta (vedi punto precedente).

Le percentuali si calcolano: a) se il capo è stato venduto, sulla parte del prezzo di vendita attribuibile all'incremento nel corso dell'anno agrario al quale si riferisce la tregua; b) se il capo non fosse stato venduto, sulla valutazione dello stesso incremento durante l'anno; c) bestiame acquistato. Da tale bestiame si deve escludere quello di giro, intendendosi per tale tutto quello che ha soggiornato nella stalla meno di cinquanta giorni.

Dal bestiame acquistato deve escludersi anche quello che fosse destinato alla rimonta, da comprendersi, assieme con quello eventualmnte nato, nella percentuale sopra indicata;

3°) Pel bestiame acquistato, che non faccia parte del giro, e in quanto sia ancora in periodo di sviluppo, le percentuali del 3 e 4 per cento si applicano: se il bestiame è venduto, sulla parte di prezzo di realizzo che si riferisce all'incremento di peso dell'annata se il bestiame resta in stalla alla fine della annata, sul valore dell'incremento stesso, nel corso dell'anno;

4°) Bestiame di scarto venduto nell'anno. Esso rientra nel prodotto lordo vendibile se è sostituito con bestiame nato ed allevato nell'azienda, in quanto quest'ultimo è escluso dal calcolo del prodotto lordo.

Se alla sostituzione del bestiame di scarto non si provvede attraverso alla rimonta ma attraverso gli acquisti, questi ultimi e le vendite faranno parte della stima di stalla e ad essi non si riferiscono le percentuali del 3 e 4 per cento.

#### IV - OVINI

Le percentuali del 3 e 4 per cento si applicano sugli agnelli venduti e sul bestiame di scarto venduto, se questo ultimo è sostituito con nati nell'allevamento.

#### V - EQUINI E SUINI

Valgono norme analoghe a quelle per i bovini.

#### VI - MIGLIORIE

Sono tali tutte le opere (piantagioni, scoli, costruzioni, case, strade, impianti meccanici, elettrici, o termici, ecc.) le quali non ricadono nelle normali attività di produzione, nè nella manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi decreto legislativo presidenziale 16 settembre 1947, n. 929 e circolare del Ministero per il Lavoro 21 ottobre 1947, n. 10095, n. 4-a).

Le opere di migliorie devono compiersi nell'azienda agraria e non necessariamente nel podere, al quale si riferisce la percentuale per la miglioria.

Circa l'accertamento del carattere dell'opera che il concedente intende fare, o avesse fatto nell'annata cui la tregua si riferisce, ove il colono contestasse il carattere di opera di miglioramento, dispongo che tale questione sia decisa dall'Ispettore Agrario della Provincia, o da un funzionario da lui delegato.

Nell'importo della miglioria non devono essere comprese le sole spese per mano d'opera, ma tutte le spese necessarie per eseguirla (esempio: materiale da costruzione, piante, ecc.); la sostituzione di piante deperite o seccate non rientra tra le opere di miglioria se si tratta di rimpiazzare le piante che manchino per il normale ciclo della vita vegetale; se però la sostituzione comprende più del 10 per cento dell'intera piantagione, essa deve comprendersi fra le opere di miglioramento.

I lavori di miglioria dovranno essere ultimati entro il 15 aprile.

## SCRITTA COLONICA

Tra il Sig. ....

~~di (fu)~~ ..... abitante a .....

Via ..... N. ....

PROPRIETARIO-AFFITTUARIO-CONDUTTORE del fondo denominato.....

..... sito nel Comune di .....

(Villa, Frazione, Località) di ..... N. ....

dell'estensione di ettari N. .... pari a biolche ..... N. ....

e il Sig. ....

~~di (fu)~~ ..... abitante a .....

Via ..... N. ....

oggi ..... (giorno e mese) 19.....

con la presente privata scrittura da valere a tutti gli effetti di Legge.

### SI CONVIENE

Art. 1. - Il Sig. ....  
 che agisce per sè e legali successori, concede A MEZZADRIA al Sig. ....  
 ..... che pure agisce per sè e legali  
 successori, il podere sommariamente descritto nelle premesse e ben noto alle  
 parti contraenti.

Art. 2. - Il presente contratto ha la durata di UN anno con inizio dal 1°  
 Novembre 19..... e termina col 31 Ottobre 19.....

Si intenderà rinnovato per un ugual periodo quando una delle parti non  
 abbia dato all'altra regolare disdetta entro il 31 Marzo di ogni anno.

ART. 3 - Il Sig. ...., che assume  
 a mezzadria il podere, si impegna di condurlo con tutte le forze lavorative  
della propria famiglia così composta:

N.	COGNOME E NOME	Età	Relazione di parentela	NOTE
1				
2				
3				
4				

N.	COGNOME E NOME	Età	Relazione di parentela	NOTE
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

**ART. 4.** - *Si conviene che tutti i rapporti derivanti dal Contratto tra concedente e mezzadro sono regolati dal Patto Generale per la conduzione dei fondi rustici a mezzadria della Provincia di Modena, stipulato tra la Federazione Provinciale degli Agricoltori di Modena e l'Unione Provinciale dei Sindacati dell'Agricoltura di Modena il 12 Febbraio 1934 e pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Prefettura di Modena n. 78 del 30 Marzo 1934.*

**ART. 5.** - *A complemento del Patto Generale di cui al precedente articolo valgono le seguenti*

#### CONVENZIONI PARTICOLARI

*(Vedi in modo particolare gli articoli 31 - 45 - 48 - 60 - 62 del Patto Generale).*

.....

.....

.....

.....



**VERBALE DI CONSEGNA  
DEL FONDO CONCESSO A MEZZADRIA**

*In ottemperanza alle disposizioni del Patto generale per la conduzione dei fondi rustici a mezzadria della Provincia di Modena e con richiamo al Contratto individuale di mezzadria come da scrittura in data.....*

*tra il Sig. .... concedente*

*e il Sig. .... mezzadro*

*si passa alla consegna del fondo denominato .....*

*posto in Comune di ..... Frazione di .....*

*Civico numero ..... Catasto di ..... contenuto nei fogli*

*N. .... e identificato nei mappali N. .... con una superficie*

*complessiva di ettari N. .... pari a biolche ..... N. ....*

*ed una rendita imponibile di L. ....*

*I suoi confini sono:*

*a Nord ..... ad Est .....*

*a Sud ..... ad Ovest .....*

*Il terreno che costituisce questo fondo .....*

.....

.....

.....

*è sistemato .....*

.....

.....

.....

*I piantamenti sono in (semplice - doppio) filare di .....*

*maritati alla vite. Gli alberi sono in istato di ..... vegetazione*

*e le viti sono .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il terreno è consegnato nel seguente stato:

a) investito a frumento ettari ..... pari a biolche.....

.....

b) arato per colture primaverili ettari ..... pari a biolche.....

c) a prato di medica di anni ..... in ottimo stato Ea ..... pari a biolche.....

d) » » » » in buon stato Ea ..... » » .....

e) » » » » in discreto stato Ea ..... » » .....

f) » » » » in cattivo stato Ea ..... » » .....

.....

g) prato di trifoglio ettari ..... pari a biolche.....

h) a prato naturale irriguo ettari ..... pari a biolche.....

.....

i) terreno sodo da arare ettari ..... pari a biolche.....

.....

l) .....

n) .....

m) .....

DESCRIZIONE DEI FABBRICATI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data ..... 19 .....

IL CONCEDENTE

IL MEZZADRO

.....

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacentratozione.it



0a | A( aaeO^ } dat  
0[ & { ^ } d A i^ \ cae[ AaeA [ | ca^ a^ | ae[ } d aeze a } ^ fa

**SCORTE VIVE**

(Conto della stima del capitale bestiame al principio dell'anno agrario 19.....)

SPECIE DEGLI ANIMALI	APPORTO DEL CONCEDENTE			APPORTO DEL MEZZADRO		
	N. dei capi	Peso	Valore	N. dei capi	Peso	Valore
<b>Bovini</b>						
Buoi . . . . .						
Tori . . . . .						
Vacche . . . . .						
Manze . . . . .						
Giovenche . . . . .						
Vitelle . . . . .						
Vitelli e torelli . . . . .						
<b>Equini</b>						
<b>Suini</b>						
Scrofe . . . . .						
Scrofette . . . . .						
Lattonzoli . . . . .						
Tempaioli . . . . .						
Magroni . . . . .						
Verri . . . . .						
Totale						

NOTE: .....

.....

.....

Data ..... 19 .....

IL CONCEDENTE

IL MEZZADRO

.....

## SCORTE MORTE

(Conto della stima al principio dell'anno agrario 19.....)

QUALITÀ	Metri cubi	Densità per metro cubo	Quantità
a) Foraggi			
b) Paglia e stame			
c) Letame e concime			
d)			

Note:

Data ..... 19 .....

IL CONCEDENTE

IL MEZZADRO



# CONTO CORRENTE



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it







## CONTO DELLA STIMA DEL CAPITALE BESTIAME

ALLA FINE DELL' ANNO AGRARIO 19.....

SPECIE DEGLI ANIMALI	Numero dei capi	Peso	VALORE
<b>Bovini</b>			
Buoi . . . . .			
Tori . . . . .			
Vacche . . . . .			
Manze . . . . .			
Giovenche . . . . .			
Vitelle . . . . .			
Vitelli e torelli . . . . .			
<b>Equini</b>			
<b>Suini</b>			
Scrofe . . . . .			
Scrofette . . . . .			
Lattonzoli . . . . .			
Tempaioli . . . . .			
Magroni . . . . .			
Verri . . . . .			
<b>Totale</b>			
			<b>Totale</b>

Data ..... 19.....

IL CONCEDENTE

IL MEZZADRO



